REGIONE CAMPANIA

PIT
DISTRETTO INDUSTRIALE
S. AGATA DEI GOTI-CASAPULLA

AVVISO PUBBLICO DELLA SCHEDA PROGETTO PREG00001

“CONTRATTO DI INVESTIMENTO”

AVVISO PUBBLICO

INDICE

1. PREMESSA 3

2. OBIETTIVI 3

3. NORMATIVA APPLICABILE 3

4. SOGGETTI PROPONENTI, DESTINATARI FINALI 4

5. OGGETTO DEL CONTRATTO DI INVESTIMENTO: IL PIANO PROGETTUALE ED I SINGOLI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO 5

6. SPESE AMMISSIBILI 6

7. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 11

8. COPERTURA FINANZIARIA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO 11

9. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE "DOMANDE DI ACCESSO AL CAPOFILA DEL P.I." 12

10. PRESENTAZIONE DELLA "DOMANDA DI ACCESSO DI ACCESSO AL RESPONSABILE DI MISURA" 12

11. ATTIVITA' ISTRUTTORIA 14

12. VALUTAZIONE PRELIMINARE DI FATTIBILITA' 14

13. ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE 15

14. VALUTAZIONE FINALE DI FATTIBILITÀ 16

16. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 17

17. ULTIMAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA 19

18. CUMULO 20

19. CONTROLLI ED ISPEZIONI 20

20. REVOCA DEL CONTRIBUTO 21

CONTRATTO DI INVESTIMENTO

" Sostegno ad un consorzio di PMI del polo serico del distretto per interventi di miglioramento, qualificazione e delocalizzazione"

– Distretto industriale di S. Agata –

PREG00001

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso

1. PREMESSA

1.1 Nell'ambito del POR Campania 2000-2006, la Misura 4.2 ***"Sostegno allo sviluppo produttivo del tessuto imprenditoriale regionale"*** si propone il consolidamento e l'ampliamento del tessuto imprenditoriale regionale mediante un insieme di azioni a sostegno degli investimenti, dell'acquisizione di servizi, della creazione di impresa e dell'ecocompatibilità dei cicli produttivi e delle produzioni. La misura favorisce in particolare lo sviluppo e la crescita delle PMI industriali e artigianali.
Nell'ambito della Misura 4.2, l'Azione A2 prevede il sostegno delle PMI della Regione Campania per la realizzazione di investimenti materiali ed immateriali, da realizzarsi anche mediante la partecipazione al finanziamento dello strumento Contratto di Investimento.
In tale ambito, il "Progetto Integrato del Distretto Industriale di S. Agata-Casapulla", approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 281 del 20/02/2004, prevede il Progetto P REG 00001 "Sostegno ad un consorzio di PMI del polo serico del distretto per interventi di miglioramento, qualificazione e delocalizzazione", da attuarsi secondo la procedura negoziale del Contratto di Investimento.

2. OBIETTIVI

2.1 Il Contratto di Investimento è volto ad implementare l'acquisizione di strumenti, servizi, attrezzature, terreni e a favorire processi di delocalizzazione finalizzati al miglioramento del posizionamento competitivo delle imprese operanti nel settore serico. L'iniziativa proposta, in linea con gli obiettivi specifici del PIT, intende perseguire il consolidamento e l'ampliamento del tessuto imprenditoriale locale nonché l'attrazione di investitori esterni mediante azioni a sostegno degli investimenti materiali/immateriali e dell'acquisizione di servizi.

3. NORMATIVA APPLICABILE

3.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si applica quanto stabilito dal Disciplinare del "Contratto di Investimento", approvato con Delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 578 del 16 aprile 2004 e pubblicato sul B.U.R.C. il 10 maggio 2004. Il regime di aiuti di cui al presente avviso pubblico rispetta tutte le condizioni di cui al "Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001 e "Regolamento CE 364/2004 della Commissione del 25 Febbraio 2004, pubblicato sulla GUCE del 28 febbraio 2004" di modifica del Regolamento 70/2001.

4. SOGGETTI PROPONENTI, DESTINATARI FINALI

4.1 I Soggetti che possono proporre domanda di accesso di accesso al Contratto di Investimento (in seguito denominati "Soggetti proponenti") sono i consorzi, ovvero le società consortili, tra Piccole e Medie Imprese (per la definizione di PMI si rimanda alla "Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese" pubblicata in GUCE L 124 del 20/5/2003 ed al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005).

4.2 I Destinatari finali, ovvero i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni, sono le imprese aderenti al Soggetto Proponente, ovvero il Soggetto Proponente stesso, sempre che anch'esso rientri nella definizione comunitaria vigente di Piccola o Media Impresa e in relazione al programma di investimenti di cui è direttamente ed esclusivamente responsabile, che promuovono la realizzazione di programmi di investimenti, come previsti dal Piano Progettuale di cui al successivo punto 5, nell'ambito di proprie unità produttive.
Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

4.3 L'unità produttiva interessata dal programma di investimenti deve essere ubicata nell'area PIP di S. Benedetto del Comune di Caserta e/o nelle aree PIP, aree industriali o artigianali, così come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti, dei Comuni della provincia di Caserta del Distretto di S.Agata dei Goti- Casapulla.

4.4 Le imprese aderenti al Soggetto Proponente possono beneficiare delle agevolazioni a condizione che svolgano come attività principale le attività manifatturiera di "Tessitura di filati tipo seta" di cui al codice 17.24.0 della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91 o nella corrispondente sezione della "Classificazione ATECO 2002". ;

4.5 Alla data di presentazione della "domanda di accesso di accesso al Capofila del P.I.", di cui al successivo punto 9, i Soggetti Proponenti ed i destinatari finali delle agevolazioni devono essere già iscritti al registro delle imprese, devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure concorsuali, né ad amministrazione controllata, e devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. Sia i Soggetti Proponenti, che i destinatari finali delle agevolazioni non dovranno trovarsi nelle condizioni di "imprese in difficoltà" così come definite dalla Comunicazione comunitaria n. 2004/C 244/02 pubblicata in GUCE del 01/10/2004.

4.6 Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla predetta data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purché le stesse imprese siano già titolari di partita IVA. Per tali soggetti detta iscrizione deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comprovata al Responsabile di Misura attraverso lo specifico certificato entro e non oltre la trasmissione della documentazione finale di spesa.

4.7 Per beneficiare delle agevolazioni i destinatari finali devono dimostrare di assicurare la copertura finanziaria dei rispettivi programmi di investimento, per la parte non coperta dall'agevolazione prevista dal Contratto di Investimento, attraverso l'apporto di capitale proprio in misura non inferiore al 30% dell'ammontare complessivo degli investimenti ritenuti ammissibili, nei termini e con le modalità previste al successivo punto 8.1, nonché attraverso il ricorso ad interventi finanziari da parte di Istituti di credito, nei termini e con le modalità previste al successivo punto 8.2.

4.8 Alla data di presentazione della domanda di accesso al Responsabile di Misura, i destinatari finali devono comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, dei fabbricati dell'unità

produttiva dove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del Codice Civile, da opzioni di acquisto, da concessioni demaniali già in essere o richieste, da atto formale di assegnazione, o di richiesta di assegnazione, nel caso di aree rientranti in agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate. A tal fine dovranno presentare copia autentica del titolo giuridico di disponibilità del suolo e dell'eventuale fabbricato oggetto dell'intervento, di durata non inferiore a quella del vincolo di destinazione.

Alla predetta data, il suolo e gli eventuali fabbricati interessati dal programma di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, secondo quanto risultante da concessioni, autorizzazioni, D.I.A, etc.; qualora il programma di investimenti preveda l'acquisto o la costruzione ex-novo di fabbricati, è necessario che venga presentata perizia giurata di un tecnico abilitato attestante che le opere murarie previste siano conformi agli specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso vigenti e che nulla osti che la prevista esecuzione dei lavori avvenga previa acquisizione delle autorizzazione prescritte dalla normativa vigente; per i fabbricati oggetto di condono edilizio, occorre presentare concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di competenza.

5. OGGETTO DEL CONTRATTO DI INVESTIMENTO: IL PIANO PROGETTUALE ED I SINGOLI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

5.1 Oggetto del Contratto di Investimento è un Piano Progettuale che, pur se articolato in diversi programmi di investimento, deve essere riferibile ad un'unica finalità di sviluppo, in coerenza con gli obiettivi specifici indicati nella scheda "Contratto di Investimento", di seguito "scheda C.I.", approvata dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (Appendice A).

Il Piano Progettuale ha la funzione di rappresentare compiutamente e chiaramente i presupposti e gli obiettivi del progetto proposto sotto il profilo economico-finanziario, industriale e commerciale, il Soggetto Proponente ed i soggetti realizzatori degli investimenti, le singole iniziative previste dalle PMI aderenti al Soggetto Proponente o dal Soggetto Proponente stesso, le forme di integrazione fra i predetti soggetti scaturenti dalla realizzazione del Piano Progettuale, i piani finanziari di copertura degli investimenti, nonché le relative previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

5.2 Il Piano Progettuale deve, altresì, evidenziare le attività svolte direttamente dal Soggetto Proponente, sia in riferimento agli interventi finalizzati all'attivazione e gestione dei servizi comuni, finanziabili a valere sul C.I., sia in riferimento ai programmi di supporto (azioni di internazionalizzazione, programmi di formazione continua, programmi di marketing per il lancio di nuovi prodotti e di penetrazione su nuovi mercati, programmi di ricerca e sviluppo, programmi nel campo della società dell'informazione) come previsti al punto 11 dell' Appendice A, non finanziabili a valere sul C.I.. Inoltre, il medesimo Piano Progettuale deve prevedere, in relazione alle singole imprese aderenti al Soggetto Proponente, programmi di innovazione tecnologica fondati sull'impiego dell'Information e Communication Technology (ICT), non finanziabili a valere sul C.I..

5.3 Il Piano Progettuale proposto, in coerenza con gli obiettivi indicati al punto 13 della Scheda C.I., deve garantire complessivamente un incremento occupazionale di almeno 30 unità lavorative annue (U.L.A.), di cui 10 create specificatamente nell'ambito del Soggetto Proponente. Il suddetto incremento occupazionale è verificato nell'esercizio a regime e nei due esercizi immediatamente successivi, ai sensi di quanto riportato alla lettera d) del successivo punto 20.1.

5.4 Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di programmi di investimento, secondo le definizioni di cui alla Legge 488/92:

- realizzazione di una nuova unità locale;
- ampliamento;

- trasferimento;
- riattivazione di un impianto produttivo esistente.

In caso di trasferimento, questo deve essere imposto da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata.

Le iniziative di riattivazione devono essere volte all'utilizzo di una struttura esistente inattiva da parte di soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa ed inoltre il soggetto che determina le scelte e gli indirizzi dell'impresa richiedente deve essere diverso da quello titolare della struttura inattiva.

5.5. Criterio di ammissibilità del Piano Progettuale è la previsione di investimenti che rispettino quanto previsto dal D. Lgs 22/97, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene alla gestione dei rifiuti e dal D. Lgs 152/99, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene al trattamento ed allo smaltimento delle acque reflue industriali; a tal fine i destinatari finali delle agevolazioni, al momento della presentazione della domanda di accesso di accesso al Responsabile di Misura, dovranno sottoscrivere uno specifico impegno al rispetto delle suddette normative.

Criterio di ammissibilità del Piano Progettuale (nella scheda CI è indicato come elemento qualificante) è la previsione di investimenti che utilizzeranno le migliori tecnologie disponibili in materia di trattamento e riutilizzo delle acque reflue e che adotteranno soluzioni tecnico-progettuali in grado di assicurare il risparmio energetico; i singoli programmi di investimento dovranno essere diretti all'ottenimento della certificazione ambientale dei processi produttivi (adesione al sistema di gestione ambientale conforme al regolamento EMAS o alla norma UNI EN ISO 14001) e dovranno utilizzare tecnologie atte a ridurre gli impatti sull'ambiente attraverso la riduzione delle risorse naturali impiegate e dei quantitativi di rifiuti prodotti;

5.6 L'ammontare delle risorse pubbliche destinate alla concessione delle agevolazioni, come indicato nella scheda C.I., è pari a € 5.843.184,00.

5.7 Non sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente avviso gli investimenti consistenti nel solo acquisto del suolo aziendale e/o di un fabbricato esistente, ad esclusione della tipologia di investimento riconducibile ai sensi del precedente punto 5.4 al "trasferimento di un impianto produttivo esistente".

Tale regime di aiuto non si applica:

- Alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato;
- alle attività connesse all'esportazione, vale a dire alle attività direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- alle attività condizionate all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
- alle spese di funzionamento.

6. SPESE AMMISSIBILI

6.1 Sono ritenute ammissibili le spese sostenute, a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di accesso di accesso al Responsabile di Misura, per la realizzazione degli investimenti relativi alla fase di esecuzione dei progetti e riguardanti l'acquisizione di immobilizzazioni materiali, immobilizzazioni immateriali e servizi reali, riferite sia a beni che a servizi, nella misura in cui siano necessarie alle finalità del programma di investimento; tuttavia, sono ritenute ammissibili anche le spese sostenute antecedentemente alla predetta data, ma comunque successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul BURC, a condizione che si tratti di spese riferibili esclusivamente alla fase di progettazione e strettamente propedeutiche alla presentazione della domanda di accesso e dei relativi allegati, nonché di quelle preliminari sostenute in ottemperanza del Disciplinare e strettamente

necessarie al fine di dimostrare la piena disponibilità del suolo e degli eventuali immobili oggetto del programma di investimenti da parte del destinatario finale delle agevolazioni.
Ai fini di cui sopra la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorché quietanzato o pagato successivamente.

6.2 I soggetti destinatari devono aprire un apposito conto corrente bancario sul quale verranno accreditate le quote del contributo concesso e attraverso il quale saranno effettuati tutti i pagamenti, esclusivamente a mezzo bonifico bancario, dei titoli di spesa relativi all'investimento stesso, nonché tutti gli ulteriori versamenti e ogni movimentazione riferibile agli investimenti oggetto dell'aiuto, fatti salvi i pagamenti effettuati prima della comunicazione, di cui al successivo punto 15.2, da parte del Responsabile di misura dell'ammissione alle agevolazioni.

6.3 Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
a) suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
b) fabbricati, opere murarie ed assimilate;
c) impianti, macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica;
d) immobilizzazioni immateriali;
e) progettazione e studi;
d) servizi reali.

6.4 Le spese sopra indicate sono ammesse, al netto dell'IVA, in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato e purché pertinenti all'attività che si intende realizzare.

6.5 Con riferimento a tali spese vigono i seguenti limiti, divieti e condizioni:

6.5.1 L'acquisto di un terreno edificabile costituisce una spesa ammissibile, nel limite massimo del 10% del costo totale degli investimenti ammissibili, a condizione che:
a) sussista un nesso preciso fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'investimento;
b) un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato fornisca una attestazione nella quale si confermi che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato.

6.5.2 Le spese relative alle opere murarie ed assimilate comprendono le seguenti voci:
a. acquisto di un fabbricato esistente;
b. nuova costruzione;
c. recupero, ristrutturazione e riqualificazione di fabbricati esistenti;
d. impianti generali;
e. spese per allacciamento alle reti esterne, strade, piazzali, recinzioni.

L'ammontare massimo delle spese relative alle opere murarie ed assimilate non può essere superiore al 50% dell'investimento ammissibile.
In riferimento alla sola tipologia di investimento riconducibile, ai sensi del precedente punto 5.4, al "trasferimento di un impianto produttivo esistente" l'investimento ammissibile potrà prevedere, anche solo spese relative a fabbricati, opere murarie ed assimilate; in tale caso, l'impresa richiedente deve allegare alla "domanda di accesso di accesso al Responsabile di Misura" idonea relazione, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, con la quale si attesti che l'investimento, strettamente collegato al provvedimento di trasferimento, non prevede voci di spesa relative ad impianti, macchinari e attrezzature in quanto le attuali dotazioni tecniche dell'impresa sono sufficienti a garantire il prosieguo del ciclo produttivo.

6.5.3 L'acquisto di un edificio già costruito e del relativo terreno su cui si trova costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso alle finalità dell'investimento e a condizione che:
a) una attestazione, fornita da un professionista qualificato indipendente o da un organismo debitamente autorizzato, certifichi che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato e che

l'immobile è conforme alla normativa vigente, in quanto già rispondente ai vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso;
b) l'immobile non sia stato oggetto di un'agevolazione pubblica, nel corso dei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso di accesso al Responsabile di Misura; a tal fine ci si riferisce alla data dei relativi provvedimenti di concessione delle agevolazioni. Tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 (allegato n. 1);
c) nel caso di acquisizione di suolo ricadente in aree ASI o PIP, il prezzo di cessione fissato dall'Ente concedente sia stato determinato nel rispetto della normativa vigente;
d) l'immobile mantenga la destinazione assegnata per un periodo di cinque anni a partire dalla data di ultimazione del programma di investimenti;
e) l'edificio sia utilizzato solo conformemente alle finalità del progetto.

6.5.4 Le spese relative alla voce "impianti, macchinari ed attrezzature" comprendono le spese relative all'acquisto di impianti di produzione, di macchinari e di attrezzature, compresi mobili e attrezzature per ufficio necessari all'attività amministrativa dell'impresa (ad esclusione di quelli relativi all'attività di rappresentanza). Sono, inoltre, spese ammissibili quelle relative ai sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi per manipolare, trasportare e sollevare materiali, operanti esclusivamente nell'ambito dell'unità locale finanziata, nonché i mezzi mobili non targati. Sono escluse dalle agevolazioni le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto targati per merci e/o persone.

6.5.5 Per spese relative ad investimenti immateriali si intendono quelle riferite all'acquisto di brevetti e programmi informatici, a condizione che vengano utilizzati esclusivamente nella unità produttiva destinataria dell'agevolazione e siano acquistati da terzi alle condizioni di mercato.
L'importo massimo dell'investimento ammissibile alle agevolazioni per tale voce di spesa, e - qualora presente - per le spese in "servizi reali", non può essere superiore al 25% del totale degli investimenti ammissibili.

6.5.6 Le spese relative a "progettazioni e studi" sono ammissibili fino ad un valore massimo complessivo del 8% del totale degli investimenti ammissibili e comprendono le seguenti categorie di spese:
a) studi di fattibilità tecnico – economico – finanziaria e di valutazione dell'impatto ambientale;
b) progettazioni edili riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici;
c) oneri per le concessioni edilizie;
d) direzione lavori;
e) collaudi di legge;
f) prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standards e metodologie internazionalmente riconosciuti (corrispettivo dovuto all'Ente accreditato che rilascia l'attestato). Sono ritenute ammissibili esclusivamente le certificazioni rilasciate da un Ente di certificazione membro dell'EA (European Accreditation of Certification) riconosciuto a livello nazionale degli Stati membri dell'UE e dell'EFTA. Tale riconoscimento è subordinato alla conformità alla norma EN 45010. L'Ente Certificatore deve essere abilitato al rilascio di certificazione nel settore di attività dell'impresa richiedente le agevolazioni.

6.5.7 La voce "servizi reali" comprende le spese relative a consulenze specialistiche destinate a:
a) aumento della produttività aziendale;
b) trasferimento di nuove tecnologie: progettuali, organizzative e produttive;
c) ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti;
d) sviluppo di sistemi di qualità (tale voce è da intendersi quale consulenza per

l’accompagnamento alla certificazione e non può essere superiore a 2 volte il costo dell’Ente, di cui alla lettera f) del precedente punto 6.5.6);

e) servizi finalizzati al commercio elettronico.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, tali servizi devono essere forniti in base a specifici contratti, che devono indicare con precisione l'oggetto e le finalità delle prestazioni previste, stipulati dall'impresa richiedente con:

a) imprese, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese;
b) enti pubblici e privati aventi personalità giuridica;
c) professionisti iscritti ad albo.

Si rammenta che la suddetta voce di spesa è soggetta alle limitazioni di cui al precedente punto 6.5.5.

6.6 Le spese relative all’acquisto del suolo, di fabbricati, di programmi informatici o di brevetti, di cui ai punti 6.5.1, 6.5.3 e 6.5.5 di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni, o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di accesso di accesso al Responsabile di Misura.
Qualora le predette spese siano relative alla compravendita tra due imprese le stesse non sono ammissibili nel caso in cui, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di accesso di accesso al Responsabile di Misura, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, anche in via indiretta, da medesimi altri soggetti. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa destinataria delle agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni.

6.7 In nessun caso possono essere considerate ammissibili le seguenti spese:

a) le spese per l’acquisto di mezzi di trasporto e, comunque, ogni bene mobile tenuto all’iscrizione in appositi registri;
b) le spese per l’acquisto di impianti, arredi, macchine ed attrezzature usati;
c) le spese relative a commesse interne di lavorazione;
d) le spese sostenute per l’acquisizione di servizi continuativi o periodici, e quelli connessi alle normali spese di funzionamento dell’impresa, come, a titolo di esempio non esaustivo, la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;
e) le spese notarili;
f) le spese relative alle scorte;
g) le spese di pura sostituzione;
h) le spese relative a imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.

6.8 Le spese relative all’acquisto di beni in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all’imponibile ai fini IVA e, più specificatamente, per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla “bolletta doganale d’importazione”.

6.9 Per consentire, in sede di accertamento sull’avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un’agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, l’impresa deve predisporre un elenco, secondo lo schema riportato all’allegato n. 2, in cui a partire dalla data di avvio del programma, vengono indicati le fatture e gli altri titoli di spesa relativi ai macchinari, impianti o

attrezzature acquistati; il suddetto elenco deve essere aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, bolla relativa al trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.). Se l'elenco dei beni è composto da più pagine, queste devono essere numerate progressivamente, timbrate e firmate dal legale rappresentante o suo procuratore speciale. La mancata o incompleta tenuta di detto elenco può dare luogo, previa contestazione, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.

Una volta completato l'elenco, il legale rappresentante dell'impresa deve rendere una specifica dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 3 al fine di attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i relativi macchinari, impianti e attrezzature acquistati; la dichiarazione può essere resa anche da un procuratore speciale, nel qual caso deve essere prodotta anche la relativa procura o copia autentica della stessa. La dichiarazione di cui si tratta deve essere resa dall'impresa anche in caso di richiesta da parte del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, allegando alla stessa l'elenco di cui sopra.

I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni stessi, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile il numero con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco e la dicitura "Bene acquistato con il concorso delle risorse FESR – P. O. R. Campania 2000/2006 – Misura 4.2". Ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni; a tal fine si può fare riferimento anche al numero di matricola assegnato dal fornitore.

7. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

7.1 Nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria per la Regione Campania, la misura massima delle agevolazioni concedibili per ciascun programma di investimento realizzato dai destinatari finali è pari al 50%, in valore nominale, della spesa ammissibile complessiva, come previsto dalla Scheda Contratto di Investimento; la misura massima potrà essere ridotta nella fase di negoziazione del Contratto di Investimento di cui al successivo punto 13. Le agevolazioni concedibili consistono in contributi in conto capitale;

7.2 L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria, secondo le intensità di cui al precedente punto 7.1, viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese definitivamente ammesse. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

8. COPERTURA FINANZIARIA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

8.1 Ai fini della copertura finanziaria dei singoli programmi di investimento, ciascun soggetto destinatario deve impegnarsi ad apportare, per la parte di rispettiva competenza, capitale proprio in misura non inferiore al 30% dell'ammontare complessivo degli investimenti ammissibili, entro i termini e con le modalità previste dalle circolari esplicative della L. 488/92.

Tale misura è determinata come rapporto tra l'importo del capitale proprio (al netto di qualsiasi aiuto – ivi incluso quello concesso a titolo di "*de minimis*" - e del ricorso a qualunque forma di credito) e gli investimenti ammissibili proposti, entrambi in valore nominale.

Il capitale proprio investito o da investire nel programma di investimenti è costituito da aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso, deliberati, ad eccezione delle ditte individuali, dai competenti organi sociali entro la prima erogazione dei contributi e

versati, in un'unica o più soluzioni, a partire dall'anno di avvio degli investimenti e fino a quello di ultimazione degli stessi, conformemente alle circolari esplicative della L. 488/92.
I versamenti devono avvenire in ogni caso prima della richiesta delle singole quote di erogazione del contributo ed in misura percentuale almeno pari a quella della relativa quota.

8.2 Per ciascun programma di investimento, relativamente alla parte delle spese non coperte dalle agevolazioni, la totale copertura finanziaria deve essere garantita, oltre che attraverso l'impegno da parte dei singoli soggetti destinatari ad apportare capitale proprio in misura non inferiore al 30% degli investimenti ammissibili, anche attraverso il ricorso ad interventi finanziari da parte di Istituti di credito (ad esempio, mediante la concessione di linee finanziarie a medio-lungo termine, ovvero la partecipazione temporanea al capitale, la concessione di prestiti partecipativi od altri interventi equipollenti).
Al fine di dimostrare detto ricorso, il Soggetto Proponente dovrà produrre, all'atto della presentazione della domanda di accesso di accesso al Responsabile di Misura di cui al successivo punto 10, la documentazione comprovante la disponibilità di almeno un Istituto di credito a finanziare i singoli investimenti previsti nel Piano Progettuale, pena il rigetto della domanda di accesso stessa. Le relative delibere di concessione, ovvero altri eventuali atti formali, dovranno essere presentati dal medesimo Soggetto Proponente, pena la decadenza dei benefici, entro 90 giorni dalla notifica di finanziabilità del progetto e, comunque, qualora antecedente, entro la data di stipula del contratto, formandone parte propedeutica, integrante e sostanziale.

9. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE "DOMANDE DI ACCESSO AL CAPOFILA DEL P.I."

9.1 Le domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal presente avviso possono essere presentate a partire dal giorno seguente quello della pubblicazione dell'avviso stesso sul B.U.R.C. e fino al trentunesimo giorno successivo.

9.2 La domanda di accesso di accesso, unitamente a tutta la documentazione indicata al successivo punto 9.4, deve essere inviata dal Soggetto Proponente al Capofila del P.I., a mezzo raccomandata A/R assicurata convenzionale e/o Posta celere, ovvero presentata a mano, al seguente indirizzo: Giunta Regionale della Campania- AGC 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario" - Responsabile Regionale del Progetto Integrato "Distretto Industriale S. Agata dei Goti" - Centro Direzionale Is. A6 -80143 – Napoli.
Nei primi due casi, quale data di presentazione, si considera quella del timbro postale di spedizione; nel caso di presentazione a mano, si considera la data del timbro di accettazione del soggetto ricevente, apposto nell'apposito spazio sul frontespizio della domanda di accesso di accesso.

9.3 Si specifica che la "domanda di accesso di accesso al Capofila del P.I." riveste esclusivamente la funzione di manifestazione di interesse da parte di un Soggetto Proponente al fine della verifica di sussistenza delle condizioni di attivazione della procedura "Contratto di Investimento".

9.4 La "domanda di accesso di accesso al Capofila del P.I.", redatta esclusivamente secondo il modello riportato all'allegato n. 4, deve essere corredata, pena l'invalidità della domanda di accesso stessa, della seguente documentazione:

a. richiesta di contributo da parte di ciascun soggetto destinatario, redatta esclusivamente, pena l'invalidità della domanda di accesso medesima, secondo il modello riportato all'allegato n. 5, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, secondo le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del DPR 445/2000; nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale, alla richiesta deve essere allegata la relativa procura o copia autentica della stessa;

b. scheda sintetica dell'intervento proposto, di cui all'allegato n. 6.

9.5 Qualora entro i suddetti termini pervengano più domande di accesso, il Capofila del PI, tramite il Responsabile regionale del PI ed informandone il Tavolo di Concertazione, verifica la possibilità di integrazione delle iniziative proposte e di unificazione delle domande, al fine di pervenire, entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'avviso, ad un'unica proposta di attivazione dello strumento "Contratto di Investimento".

9.6 Nel caso non sia possibile giungere ad un'unica proposta, o nel caso non sia pervenuta nessuna domanda di accesso di accesso di accesso, il Capofila ne informa il Tavolo di Concertazione ed il Responsabile di Misura competente. Questo ultimo, preso atto della impossibilità di attivare la procedura negoziale del Contratto di Investimento nell'ambito del P.I., predispone un avviso pubblico per attivare, con la procedura valutativa a graduatoria di cui al d.lgs.123/98, l'intervento progettuale previsto dalla scheda PIT "fuori tetto finanziario", approvata dal Nucleo di Valutazione, a valere sulla misura POR di riferimento.

9.7 Nel caso in cui pervenga nei termini una sola domanda di accesso di accesso di accesso, ovvero nel caso in cui mediante la procedura concertativa più domande di accesso siano state unificate, il Capofila PI, tramite il Responsabile Regionale del PIT, sottopone la domanda di accesso di accesso di accesso, unitamente ad una sua relazione istruttoria, al Tavolo di Concertazione per la verifica di coerenza con la scheda Contratto di Investimento approvata dal N.V.V.I.P..

9.8 Verificata la coerenza con la scheda C.I., il Tavolo di Concertazione, con proprio verbale, attesta la procedibilità per l'attivazione della procedura negoziale, e tramite il Capofila PI restituisce al Soggetto Proponente la domanda di accesso di accesso di accesso, unitamente al verbale stesso e ne informa il Responsabile di Misura.

10. PRESENTAZIONE DELLA "DOMANDA DI ACCESSO DI ACCESSO AL RESPONSABILE DI MISURA"

10.1 Il Soggetto Proponente, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di accesso di accesso e del verbale del Tavolo di Concertazione di cui al precedente punto 9.8, presenta al Responsabile di Misura la seguente documentazione:

- la "domanda di accesso di accesso al Responsabile di Misura" di cui all'allegato n. 7;
- la "domanda di accesso di accesso al Capofila P.I.", corredata della relativa documentazione, di cui al precedente punto 9.4;
- il verbale del Tavolo di Concertazione attestante la procedibilità per l'attivazione della procedura negoziale;
- un dettagliato Piano Progettuale (Masterplan), redatto esclusivamente secondo il modello riportato all'allegato n. 8;
- la dichiarazione, di cui all'allegato n. 9, comprovante la disponibilità di uno o più Istituti di credito a finanziare i singoli programmi di investimento previsti nel Piano Progettuale;
- i progetti esecutivi relativi ai singoli programmi di investimento, articolati secondo quanto indicato al successivo punto 10.2.

Tutta la suddetta documentazione deve essere inviata in formato cartaceo (in duplice copia), al seguente indirizzo: Giunta Regionale della Campania- AGC 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario"- Responsabile della Misura POR 4.2- Centro Direzionale Is. A6 -80143 – Napoli" a mezzo raccomandata A/R assicurata convenzionale e/o Posta celere, ovvero presentata a mano. Nei primi due casi, quale data di presentazione, si considera quella del timbro postale di spedizione; nel caso di presentazione a mano, si considera la data del timbro di accettazione del soggetto ricevente, apposto nell'apposito spazio sul frontespizio della domanda di accesso di accesso.

10.2 Ciascun progetto esecutivo relativo al singolo programma di investimento deve prevedere la seguente documentazione:

a) Scheda tecnica, di cui all'allegato n. 10;

b) Business plan, composto di due parti:

- la prima descrittiva contenente gli elementi e le informazioni di cui all'allegato n. 11;
- la seconda parte, analitica e numerica che, con riferimento all'azienda nel suo complesso, sviluppi alcuni prospetti relativi ai conti economici, ai flussi di cassa, agli stati patrimoniali, per ciascun esercizio, dall'"ultimo bilancio consuntivo" a quello "a regime" del programma da agevolare; tale seconda parte deve essere elaborata utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dalla Regione e disponibile sul sito della Regione stessa (http://www.regione.campania.it) e dovrà essere presentata sia in forma cartacea che su floppy disk ;

c) Documentazione amministrativa:

- certificato di iscrizione al registro delle imprese, in originale, di data non anteriore a 6 mesi, con indicazione che nei confronti dell'impresa non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali, e corredato della dicitura antimafia;
- copia dell'atto costitutivo o dello statuto;
- copia autentica del titolo giuridico di disponibilità del suolo e dell'eventuale fabbricato oggetto del programma di investimento, di durata non inferiore al vincolo di destinazione, come indicato al precedente punto 6.5.3;
- bilanci relativi agli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di accesso di accesso al Capofila del P.I. di cui al precedente punto 9;
- per le attività esistenti, concessione e/o autorizzazione qualora previste per l'esercizio dell'attività specifica*;*
- dichiarazione, resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa, o di un suo procuratore speciale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, con cui si attesti che l'immobile non è stato oggetto di atto formale di concessione di altre agevolazioni pubbliche nei dieci anni che precedono la data di presentazione della domanda di accesso di accesso al Responsabile di Misura, ovvero che le agevolazioni concesse siano state revocate e restituite totalmente;

d) Documentazione tecnica:

- planimetria generale dei suoli e/o dei fabbricati, oggetto dell'investimento, in scala adeguata, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione di tutte le aree, corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa, relative alle singole superfici;
- perizia giurata di stima del valore del terreno e/o del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, nonché sullo stato dell'area e/o della struttura esistente con allegata documentazione fotografica;
- computo metrico estimativo, firmato da un tecnico abilitato, redatto secondo la tariffa prezzi delle opere edili vigente nella Regione Campania;
- preventivi di spesa in originale;
- principali elaborati grafici relativi all'immobile oggetto dell'intervento, in scala 1/100, debitamente quotati e firmati a norma di legge dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da suo procuratore speciale;
- relazione tecnica dettagliata e descrittiva del progetto tecnico, contenente, tra le altre informazioni, i riferimenti agli eventuali titoli autorizzativi rilasciati per la sua realizzazione, nonché all'articolazione temporale degli interventi;
- concessioni edilizie e/o D.I.A.; ovvero, nelle more della stipula del Contratto di Investimento, qualora l'investimento preveda l'acquisto o la costruzione ex novo di fabbricati, perizia giurata di un tecnico abilitato, attestante che le opere murarie previste siano conformi agli specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso vigenti e che nulla osti che la prevista esecuzione dei lavori avvenga previa acquisizione delle autorizzazioni prescritte

dalla normativa vigente;
- certificati di destinazione urbanistica dei terreni e di destinazione d'uso degli eventuali fabbricati oggetto del programma di investimenti;
- per gli immobili oggetto di condono edilizio, concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di competenza;
- descrizione delle dotazioni infrastrutturali specifiche aziendali;
- relazione tecnica riguardante la natura e la tipologia delle risorse idriche ed energetiche necessarie per l'attività produttiva, nonché l'indicazione dei relativi consumi annui previsti in ragione delle produzioni ipotizzate.

11. ATTIVITA' ISTRUTTORIA

11.1 La domanda di accesso di accesso presentata al Responsabile di Misura, completa della documentazione prevista ai precedenti punti, è sottoposta ad attività istruttoria. Detta attività si articola in tre fasi:
a) Valutazione preliminare di fattibilità, a cura del Responsabile di Misura, anche attraverso un soggetto convenzionato, secondo le modalità, i criteri ed i tempi previsti al successivo punto 12;
b) Procedura negoziale, a cura del Responsabile di Misura, secondo le modalità ed i tempi previsti al successivo punto 13;
c) Valutazione finale di fattibilità, a cura del Responsabile di Misura, anche con la collaborazione di un soggetto convenzionato, secondo le modalità, i criteri ed i tempi previsti al successivo punto 14.

11.2 Tutte le attività di cui al punto 11.1 devono essere concluse dagli organi competenti entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricezione della Domanda di accesso di accesso da parte del Responsabile di Misura, con esplicita interruzione dei termini per l'eventuale acquisizione di integrazioni documentali, chiarimenti o modifiche progettuali richiesti al Soggetto Proponente, ai soggetti destinatari o ad altri soggetti terzi. Dette integrazioni, modifiche, etc. dovranno prodursi entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, inoltrata anche a mezzo fax ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della Legge 412/91 e dell'articolo 7, comma 3 del D.P.R. 403/98, pena la decadenza della singola domanda di accesso per la quale era stata richiesta la predetta integrazione, ovvero la decadenza dell'intero contratto qualora il venir meno dell'iniziativa in questione determini un esito negativo della verifica di coerenza di cui al successivo punto 12.1.4.

12. VALUTAZIONE PRELIMINARE DI FATTIBILITA'

12.1 L'attività istruttoria per la valutazione preliminare di fattibilità, da effettuarsi, a cura del Responsabile di Misura, anche attraverso un soggetto convenzionato, entro trenta giorni solari dalla ricezione della domanda di accesso di accesso, è volta alla verifica delle seguenti condizioni:

12. 1.1 Completezza e coerenza della documentazione acclusa alla Domanda di accesso di accesso:
Il soggetto istruttore verifica la completezza e la regolarità della Domanda di accesso di accesso, unitamente a tutta la documentazione richiesta. Sono ammessi alla fase successiva solo i Piani progettuali completi.

12.1. 2 Valutazione tecnico-economico-finanziaria:
Accertata la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda di accesso di accesso, l'istruttore verifica, in base alla documentazione esibita, la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni previste nel presente avviso pubblico. A tal fine gli accertamenti istruttori riguardano principalmente:
- l'ammissibilità delle imprese, con particolare riferimento sia alla loro dimensione, che alla loro

ubicazione;
- la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e, ove occorra, anche dei soci, attraverso quanto rappresentato dall'impresa nella prima parte del business plan e dall'analisi degli ultimi due bilanci approvati prima della presentazione della domanda di accesso di accesso al Responsabile di Misura;
- l'ammissibilità dell'attività economica a cui sono finalizzati gli investimenti oggetto dell'iniziativa;
- la validità tecnico-finanziaria del programma, con particolare riferimento ai livelli occupazionali, alle potenzialità degli impianti, alle produzioni conseguibili, alle prospettive di mercato, ai previsti effetti di carattere reddituale, finanziario e patrimoniale derivanti dalla realizzazione del programma stesso;
- il piano finanziario di copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi propri aziendali ed al credito bancario;
- l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle spese prospettate;
- l'ammissibilità della tipologia di investimento;
- gli specifici elementi indicati dalla scheda C.I. caratterizzanti il contratto stesso;
- la coerenza dei dati e delle informazioni dichiarati nel modulo di domanda di accesso e nella scheda tecnica, con particolare riferimento all'incremento occupazionale, espresso in U.L.A. (Unità Lavorative Annue), da verificarsi nell'esercizio a regime e nei due successivi, come indicato al successivo punto 20.1 lettera d.

12.1. 3 Fattibilità tecnico-amministrativa e cantierabilità:
Il criterio fa riferimento all'immediato avvio delle iniziative, e pertanto, il soggetto istruttore verifica lo stato della progettazione delle iniziative stesse, l'assenza di elementi ostativi al loro avvio sotto il profilo giuridico – amministrativo, la piena disponibilità del suolo e degli eventuali fabbricati interessati dal programma proposto, la conformità edilizia, urbanistica ed ambientale degli stessi in relazione agli interventi proposti. Più specificamente, si verificano la completezza dell'iter amministrativo documentato e, pertanto, delle autorizzazioni, dei pareri e dei nulla osta ai quali è subordinato l'avvio delle iniziative, ovvero i tempi necessari per il loro rilascio, al fine di valutare l'immediata cantierabilità delle iniziative. L'istruttore, quindi, considera la realizzabilità delle iniziative nei termini prescritti dal presente avviso pubblico ed indicati nel cronogramma degli investimenti, anche alla luce dell'eventuale esistenza o necessità di infrastrutture e disponibilità di fonti energetiche funzionali all'attività produttiva prevista ed al fine di valutarne la coerenza temporale con il termine massimo di ultimazione del programma di cui al punto 17.1.

12.1. 4 Coerenza delle iniziative con la scheda CI di riferimento e finanziabilità:
Il soggetto istruttore verifica la coerenza del progetto esitato a conclusione dell'attività istruttoria con le linee programmatiche e gli obiettivi della scheda C.I. di riferimento, nonché la finanziabilità degli investimenti, in ordine sia alla rispondenza dei progetti al dettato della scheda stessa, sia alle relative disponibilità finanziarie.

12.2 I suddetti accertamenti istruttori devono concludersi con un giudizio positivo o negativo in merito alla valutazione preliminare di fattibilità. In caso di giudizio negativo, il Responsabile di Misura provvede a comunicare il diniego delle agevolazioni, con circostanziate motivazioni, alle imprese interessate.
In caso di giudizio positivo il Responsabile di Misura attiva la fase negoziale di cui al successivo punto 13.

13. ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE

13.1 Il Responsabile di Misura, terminata con esito positivo l'istruttoria per la valutazione preliminare di

fattibilità, attiva la fase negoziale, da concludersi entro 30 giorni, nella quale può concordare con il Soggetto Proponente variazioni o integrazioni del Piano Progettuale presentato e dei relativi progetti.
In merito a tali modifiche, gli Istituti di Credito, che si sono dichiarati disponibili a finanziare le iniziative, si esprimono sulle variazioni progettuali negoziate producendo le relative integrazioni alla prima documentazione.

13.2 Conclusa la fase negoziale, il Responsabile di Misura sottopone la documentazione definitiva, modificata in funzione dei risultati della negoziazione (Piano Progettuale, programmi di investimento delle singole imprese e documentazione attestante la disponibilità a cofinanziare da parte di uno o più Istituti di Credito), ad esame finale di fattibilità di cui al successivo punto 14.

14. VALUTAZIONE FINALE DI FATTIBILITÀ

14.1 La valutazione finale di fattibilità, da effettuarsi, a cura del Responsabile di Misura, entro 30 giorni solari dal completamento della documentazione definitiva, è volta alla verifica della fattibilità complessiva del Piano Progettuale e dei singoli progetti. Ai fini della valutazione finale di fattibilità verranno valutati, in particolare, i seguenti requisiti, come prescritti dalla Scheda C.I.:

a. presenza nel Piano Progettuale di un programma di investimenti e di servizi di supporto, così come indicati al precedente punto 5.2, che contempli anche la promozione ed il coordinamento di azioni di internazionalizzazione, programmi di qualificazione, riqualificazione e formazione continua dell'organico aziendale, programmi di marketing per il lancio di nuovi prodotti o di penetrazione su nuovi mercati, programmi di ricerca e sviluppo e programmi nel campo della società dell'informazione; previsione nel Piano Progettuale degli interventi rispondenti ai criteri di innovazione tecnologica nell'uso delle risorse previsti al punto 29 dell'Appendice A (gestione comune dei rifiuti, dei reflui e dell'energia); i suddetti servizi devono essere erogati nei confronti della maggioranza delle imprese consorziate;
b. previsione di investimenti che utilizzeranno le migliori tecnologie disponibili in materia di trattamento e riutilizzo delle acque reflue e l'adozione di soluzioni tecnico-progettuali in grado di assicurare il risparmio energetico, adesione a procedure di certificazione ambientale, previsione di innovazione di processo e di prodotto, riduzione della quantità/pericolosità dei rifiuti generati, riutilizzo/riciclaggio e recupero dei prodotti, così come prescritto dal punto 29 dell'Appendice A, nonché previsione di insediamento in una delle aree industriali ricadenti nella parte del distretto industriale territorialmente compreso nella provincia di Caserta; detti interventi devono essere effettuati da parte della maggioranza delle imprese consorziate.

Come previsto all'articolo 18 del Disciplinare, per gli aspetti di sostenibilità ambientale, ci si avvale dell'Autorità Ambientale della Campania.

14.2 L'esame finale di fattibilità si conclude con un giudizio sintetico complessivo del Piano progettuale da parte del Responsabile di Misura. Sono ritenuti fattibili solo i Piani Progettuali per i quali il giudizio del Responsabile di Misura esprima una valutazione almeno sufficiente.

14.3 Il Piano Progettuale valutato negativamente dal Responsabile di Misura è archiviato e la relativa domanda di accesso di accesso decade. In tal caso il Responsabile di Misura provvede a comunicare il diniego delle agevolazioni, con circostanziate motivazioni, alle imprese interessate.

15. APPROVAZIONE DEL PIANO PROGETTUALE E REDAZIONE DEL CONTRATTO

15.1 Il Piano Progettuale per il quale il Responsabile di Misura ha espresso un complessivo giudizio finale di fattibilità almeno sufficiente viene trasmesso, unitamente alla relativa risultanza istruttoria,

all'Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania; quest'ultimo propone alla Giunta Regionale il Piano Progettuale per la sua approvazione.

15.2 In seguito all'approvazione da parte della Giunta Regionale del Piano Progettuale da finanziare, il Responsabile di Misura comunica al Soggetto Proponente l'ammissione alle agevolazioni ed assegna un termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale devono essere presentati gli atti formali di concessione dei finanziamenti previsti da parte degli Istituti di credito a favore dei singoli soggetti destinatari delle agevolazioni, predisponendo, nel contempo, il contratto da stipulare. La mancata presentazione della documentazione suddetta entro il termine assegnato dal Responsabile di Misura determina la decadenza della domanda di accesso e la revoca delle relative agevolazioni concesse.

15.3 Entro i medesimi termini previsti al precedente punto 15.2, si procede alla sottoscrizione del Contratto di Investimento da parte del Responsabile di Misura, del Soggetto Proponente e dei singoli destinatari finali delle agevolazioni.

15.4 Il documento contrattuale deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:
a) i soggetti contraenti e l'oggetto del contratto, con la definizione delle reciproche obbligazioni e con allegato il Piano Progettuale definitivo risultante a seguito delle attività istruttoria, negoziale e valutativa;
b) le modalità di esecuzione;
c) l'impegno finanziario dei singoli soggetti destinatari delle agevolazioni in merito al previsto apporto di mezzi propri;
d) le deliberazioni esecutive di concessione di finanziamento da parte di uno o più Istituti di credito in capo ai singoli soggetti destinatari degli aiuti;
e) l'entità delle agevolazioni;
f) i tempi di realizzazione;
g) le dotazioni infrastrutturali a carattere collettivo;
h) le ricadute occupazionali dirette ed indirette del Piano Progettuale nell'area di intervento e nel più ampio bacino occupazionale, nonché il previsto incremento occupazionale per le singole iniziative agevolate;
i) la durata del contratto;
j) le modalità di erogazione degli aiuti, i controlli, le modalità di monitoraggio e di verifica ed i relativi oneri;
k) le condizioni specifiche oggetto di valutazione ex post, e suscettibili di verifica e rendicontazione;
l) le modalità di monitoraggio in itinere ed ex post con gli obblighi di rendicontazione parziale e finale e di presentazione di apposita relazione annuale e finale sullo stato di realizzazione dell'iniziativa;
m) i casi e le modalità di variazioni oggettive del Piano Progettuale e soggettive dei destinatari delle agevolazioni;
n) i casi di revoca parziale o totale;
o) gli oneri derivanti dalla gestione del Contratto;
p) i soggetti terzi collaboratori per la gestione del Contratto.

15.5 Eventuali variazioni del programma di investimenti, intervenute successivamente alla stipula del Contratto di Investimento, rispetto a quanto le imprese hanno attestato nelle domande, devono essere tempestivamente comunicate al Responsabile di Misura ai fini della valutazione della congruenza e dell'eventuale ammissibilità delle suddette variazioni, ovvero dell'emanazione di "opportune misure" per consentire all'impresa destinataria di non incorrere nella revoca dei finanziamenti.

16. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

16.1 Le agevolazioni concesse per ciascun programma di investimenti vengono erogate in tre quote, fatto

salvo quanto previsto al successivo punto 16.9.

16.2 Ciascuna erogazione a favore dell'impresa destinataria avviene per stato di avanzamento, ad eccezione della prima che è svincolata dall'avanzamento del programma ed è disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa (secondo il modello di cui all'allegato n. 12) irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione, di importo pari all'anticipazione e con durata non inferiore al termine previsto per il completamento degli investimenti, tenuto conto dell'eventuale proroga concedibile. La firma apposta in calce alla fidejussione o alla polizza assicurativa dal funzionario incaricato dovrà essere autenticata da un notaio, con la convalida dei poteri di firma del firmatario e della sua capacità di impegnare la società emittente. La fideiussione sarà estinta a seguito dell'accertamento finale di spesa di cui al successivo punto 17.6.

16.3 Ai fini dell'erogazione di ciascuna quota di agevolazione, anche in caso di prima quota a titolo di anticipazione, ovvero ai fini dell'erogazione delle tre quote in un'unica soluzione, come previsto al successivo punto 16.9, il soggetto destinatario delle agevolazioni deve presentare la relativa richiesta, rispettivamente secondo gli schemi di cui all'allegato n. 13 ovvero all'allegato n. 14, unitamente alla documentazione prevista all'allegato n. 15. Entro il termine di 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta e della relativa documentazione, una volta accertate la vigenza dell'impresa destinataria delle agevolazioni, la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione esibita dall'impresa stessa e, in caso di richiesta a stato avanzamento, la corrispondenza tra la percentuale dello stato di avanzamento dichiarata e quella necessaria per l'erogazione, la Regione provvede ad accreditare la quota di contributo richiesta presso il conto corrente bancario appositamente aperto dall'impresa destinataria per la gestione finanziaria dell'investimento, come previsto al precedente punto 6.2 del presente avviso.

16.4 In caso di richiesta per stato di avanzamento, i beni cui lo stato di avanzamento si riferisce devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto e di quelli acquistati con contratti "chiavi in mano". Si precisa, inoltre, che l'impresa deve riportare, in modo indelebile, sui titoli di spesa relativi ai beni cui si riferisce la richiesta di erogazione per stato di avanzamento la dicitura "Spesa di € … presentata per la (prima, seconda, terza o unica) quota di erogazione del progetto n. … agevolato con lo strumento Contratto di Investimento – Regione Campania".

16.5 La richiesta della prima quota di agevolazione, pari al 30% del contributo assegnato, essendo svincolata dall'effettivo avanzamento del programma di investimenti, potrà essere presentata, unitamente alla fideiussione bancaria od alla polizza assicurativa di cui al precedente punto 16.2, a partire dal giorno successivo a quello di disponibilità delle somme.

16.6 Entro 7 mesi dalla data di stipula del Contratto di Investimento, ovvero entro i minori termini previsti dal Contratto stesso, l'impresa, pena la revoca del contributo, dovrà presentare la dichiarazione secondo lo schema di cui all'allegato n. 16, attestante l'importo delle spese sostenute per le opere realizzate e/o per i beni acquistati, per un ammontare almeno pari al 30% delle spese ammissibili, distinto per capitolo di spesa; a tal fine si fa riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle fatture e degli altri titoli di spesa.

16.7 La richiesta della seconda quota di agevolazione, pari al 40% del contributo assegnato, dovrà essere prodotta - pena la revoca del contributo – al massimo entro 14 mesi dalla data di stipula del Contratto, ovvero entro i minori termini previsti dal Contratto stesso, e deve riferirsi ad un ammontare di investimenti realizzati pari ad almeno il 70% delle spese ammissibili.

16.8 La richiesta della terza ed ultima quota, pari al 30% a saldo del contributo assegnato, può essere

presentata solo in seguito all'ultimazione del programma di investimenti agevolato, come meglio specificato al successivo punto 17.4.
Dalla predetta quota sarà detratto il 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente all'accertamento finale di spesa ed al calcolo definitivo delle agevolazioni.

16.9 E' consentito richiedere l'erogazione delle tre quote in un'unica soluzione solo a seguito dell'ultimazione del programma di investimenti agevolato, come specificato al successivo punto 17.1, e a condizione che non sia stata richiesta la prima quota a titolo di anticipazione. A tal fine entro 7 mesi dalla data di stipula del Contratto di Investimento, ovvero entro i minori termini previsti dal Contratto stesso, l'impresa, pena la revoca del contributo, dovrà presentare la dichiarazione secondo lo schema di cui all'allegato n. 17, con la quale dichiara di volersi avvalere dell'opzione di richiesta delle 3 quote in una unica soluzione, oltre alla dichiarazione secondo lo schema di cui all'allegato n. 16, attestante l'importo delle spese sostenute per le opere realizzate e/o per i beni acquistati, per un ammontare almeno pari al 30% delle spese ammissibili, di cui al precedente punto 16.6.

17. ULTIMAZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA

17.1 L'ultimazione dei singoli programmi di investimento deve avvenire perentoriamente non oltre 18 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto di Investimento, e comunque, qualora antecedenti, entro i termini previsti dal Contratto. I termini di realizzazione del progetto possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi. La proroga, opportunamente motivata e palesemente indipendente da negligenze o colpe del destinatario, deve essere preventivamente richiesta e debitamente autorizzata dal Responsabile di Misura. L'impresa deve richiedere tale proroga almeno 4 mesi prima della scadenza dei 18 mesi.
Se entro tale termine perentorio gli investimenti sono stati effettuati solo in parte, il contributo è erogato in relazione ai soli investimenti realizzati, purché il loro valore complessivo non sia inferiore al 75% del totale degli investimenti ammessi e purché il programma realizzato sia funzionalmente equivalente a quello approvato.

17.2 Il programma di investimenti si intende ultimato quando:
a) i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati ed i servizi siano stati prestati come da apposito contratto di fornitura;
b) l'impresa destinataria degli aiuti abbia effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi;
c) il relativo costo è stato interamente fatturato e incondizionatamente quietanzato all'impresa acquirente.

17.3 Entro 30 giorni dalla data di ultimazione del programma, il legale rappresentante dell'impresa od un suo procuratore speciale, deve trasmettere al Responsabile di Misura un'apposita dichiarazione, con la quale comunica la data di ultimazione e la data di entrata in funzione degli impianti. Per data di ultimazione del programma di investimenti si intende quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili, mentre la data di entrata in funzione del programma coincide, convenzionalmente, con quella di ultimazione. In caso di programmi articolati, per i quali l'entrata in funzione degli impianti può anche in parte precedere l'ultimazione del programma, è data facoltà alle imprese di rendere più dichiarazioni di entrata in funzione, relative a blocchi di investimento funzionalmente autonomi, anche in considerazione del fatto che dalla data di entrata in funzione decorre il periodo di cinque anni durante il quale i beni agevolati non possono essere ceduti o distolti dall'uso previsto e devono essere mantenuti nella Regione Campania, pena la revoca delle agevolazioni.

17.4 Entro e non oltre 90 giorni dalla data di ultimazione del programma, ovvero entro i minori termini previsti dal Contratto stesso, l'impresa destinataria delle agevolazioni deve trasmettere al Responsabile di Misura, pena la revoca delle agevolazioni, la domanda di accesso per l'erogazione dell'ultima quota

ovvero delle tre quote in un'unica soluzione, unitamente alla dichiarazione di cui all'allegato n. 18 ed alla documentazione finale di spesa di cui all'allegato n. 15, lettera C, comprendente anche le dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore secondo lo schema di cui all'allegato n. 19.

17.5 Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui ai punti precedenti, ovvero dell'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per gli accertamenti richiesti dalla normativa, l'Ufficio competente provvede a:

- verificare la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse dall'impresa;
- redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimenti, nonché sulle notizie in merito all'eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o, qualora previsto, di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.

17.6 Sulla base della relazione finale di cui al punto precedente, la Regione Campania, per tutti i programmi di investimento agevolati, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, nominando apposite commissioni.

17.7 Sulla base della relazione finale e della relazione predisposta da parte della commissione di accertamento di cui al punto precedente, la Regione Campania emana il provvedimento di concessione definitivo, previa rideterminazione del contributo in relazione al tasso effettivo di attualizzazione/rivalutazione, all'ammontare degli investimenti ammissibili effettivamente sostenuti ed alla effettiva realizzazione temporale degli stessi. In seguito all'emanazione del decreto di concessione definitivo e comunque entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa stessa, è erogato il saldo del contributo all'impresa.

18. CUMULO

18.1 Non sono agevolabili i programmi di investimento, o i singoli beni degli stessi, già oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa destinataria non vi abbia già formalmente rinunciato.

18.2 Ai fini dei controlli relativi al rispetto delle regole di cumulo, le imprese destinatarie dei contributi dovranno indicare nelle note integrative dei bilanci tutti gli investimenti oggetto delle agevolazioni.

18.3 Il divieto di cumulo riguarda quelle normative che, non avendo carattere di uniforme generalità per tutte le imprese e su tutto il territorio nazionale, siano qualificabili come "Aiuti di Stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. Tale divieto è riferito alle agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente afferenti agli stessi costi ammissibili del programma di investimenti oggetto del Contratto di Investimento.

19. CONTROLLI ED ISPEZIONI

19.1 A partire dalla data di presentazione della domanda di accesso di accesso al Responsabile di Misura e fino ai cinque anni successivi alla data di ultimazione del programma di investimenti, la Regione, o altre istituzioni competenti in materia, possono disporre controlli ed ispezioni, anche a campione, nei confronti del Soggetto Proponente e dei soggetti destinatari dei contributi, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza delle condizioni per il mantenimento delle agevolazioni.

20. REVOCA DEL CONTRIBUTO

20.1 La Regione Campania provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, quando:

a) per i beni dello stesso programma oggetto dell'agevolazione siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie, o da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi a titolo della regola "de minimis";
b) i controlli effettuati evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente avviso pubblico;
c) i beni oggetto dell'agevolazione risultino essere stati trasferiti in altra regione, ceduti, alienati o distratti, prima del termine dei cinque anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento;
d) gli elementi che hanno determinato il giudizio di ammissibilità o quello di fattibilità, nonché quelli concordati nel Contratto di Investimento stipulato, calcolati o verificati nell'"esercizio a regime" del programma agevolato, risultino infondati. Per quanto concerne la verifica dell'incremento occupazionale, si considera il numero medio degli occupati, espresso in U.L.A., raggiunto nell'esercizio a regime e mantenuto nei due esercizi immediatamente successivi; pertanto la verifica deve essere effettuata in ciascuno dei predetti tre esercizi e darà luogo a revoca qualora l'incremento occupazionale abbia subito, anche in uno solo di detti esercizi, una variazione in diminuzione maggiore del 25% rispetto al corrispondente valore riportato nel Contratto stesso. Per esercizio a regime si intende il primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata a regime, alla data, cioè, in cui tutti i fattori della produzione oggetto del programma si integrano tra loro e con gli eventuali impianti preesistenti, raggiungendo gli obiettivi previsti; la data di entrata a regime, ai fini delle verifiche a consuntivo, si intende, comunque, convenzionalmente raggiunta, se non diversamente dichiarata dall'impresa, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma (si veda il precedente punto 17.3);
e) entro 7 mesi dalla data di stipula del Contratto di Investimento, ovvero entro i minori termini previsti nel Contratto stesso, l'impresa destinataria non dimostri di aver realizzato investimenti per un importo almeno pari al 30% delle spese ammissibili, nonché pagato e quietanzato integralmente fatture per un ammontare corrispondente, secondo quanto indicato al precedente punto 16.5, e/o entro 14 mesi dalla data di stipula del Contratto di Investimento, ovvero entro i minori termini previsti nel Contratto stesso, non sia stata presentata richiesta per la seconda quota, pari al 40% del contributo assegnato, secondo quanto indicato al precedente punto 16.7, salvo che non sia stata presentata apposita dichiarazione di volersi avvalere dell'opzione di cui al punto 16.9 di richiesta delle 3 quote in una unica soluzione;
f) entro 90 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimenti, ovvero entro i minori termini previsti nel Contratto stesso, non venga prodotta la documentazione finale di spesa di cui al precedente punto 17.4;
g) l'ammontare degli investimenti realizzati alla scadenza del termine perentorio di cui al precedente punto 17.1 del presente avviso pubblico, risulta essere inferiore al 75% degli investimenti ammessi;
h) gli investimenti realizzati, anche se in ammontare superiore al 75%, non risultino funzionalmente equivalenti a quelli ammessi al contributo;
i) non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
j) siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
k) siano intervenute variazioni nel corso di realizzazione del programma di investimento agevolato che determinino modifiche dell'indirizzo produttivo dell'impianto con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una classe della "Classificazione delle attività economiche ISTAT '91" o della corrispondente sezione della "Classificazione ATECO 2002" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario approvato.

20.2 Danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere b), d), e), f), g), h), i), j), k) del precedente punto 20.1; danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), c).
In relazione a quanto indicato alla precedente lettera a) si precisa che la revoca è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto di specifica dichiarazione resa successivamente alla stipula del Contratto e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui al precedente punto 19, senza che l'impresa ne abbia dato precedente segnalazione. In relazione a quanto indicato alla lettera c), la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione trasferita in altra regione, ceduta, alienata o distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. Qualora la predetta distrazione, cessione, etc. dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui al precedente punto 19 senza che l'impresa ne abbia data specifica comunicazione, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, ceduta, etc. indipendentemente dal mancato utilizzo; nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di ultimazione del programma di investimenti costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, la revoca è pari all'intero contributo concesso.

20.3 Ai sensi di quanto stabilito dal D.lgs. 123/98 in caso di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili, le agevolazioni erogate e risultate indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse. Nella fattispecie si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo delle agevolazioni indebitamente fruite. In caso di revoca per fatti non imputabili all'impresa, le agevolazioni indebitamente percepite saranno maggiorate esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse Le somme sono restituite con le modalità indicate negli atti di revoca.